

REGOLAMENTO (CEE) N. 3658/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3774/85 relativo ad alcuni aiuti nazionali incompatibili con il mercato comune che la Repubblica portoghese è autorizzata a mantenere in via transitoria nel settore dell'agricoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3774/85⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1890/87⁽²⁾, ha stabilito, a norma dell'articolo 247 dell'atto di adesione, l'elenco degli aiuti incompatibili che il Portogallo è autorizzato a mantenere a titolo transitorio nel settore dell'agricoltura ed ha previsto le misure applicabili in materia;

considerando che, nell'imminenza dell'inizio della seconda tappa, è necessario completare il suddetto regolamento per quanto riguarda gli aiuti che concernono i prodotti previsti all'articolo 259 dell'atto di adesione ed a cui, a norma dell'articolo 286, il regime contemplato all'articolo 247 è applicabile soltanto a decorrere dalla seconda tappa;

considerando che il carattere decrescente degli aiuti previsti ai titoli IV e V.1. dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3774/85 può essere determinato soltanto in base ai risultati delle misure strutturali attuate durante il periodo 1991-1995 dalle autorità portoghesi, comprese quelle realizzate nel quadro di programmi comunitari; che appare

opportuno, a tal fine, che le autorità portoghesi redigano e trasmettano alla Commissione una relazione annuale concernente i progressi realizzati durante ciascun esercizio finanziario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3774/85 è modificato come segue:

1. È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

La riduzione progressiva degli aiuti di cui ai titoli IV e V. 1. è determinata, conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, in funzione dei risultati delle misure strutturali attuate dalle autorità portoghesi, comprese quelle realizzate nel quadro di programmi comunitari.

A tal fine, le autorità portoghesi redigono una relazione annuale sui progressi realizzati nel corso di ciascun esercizio finanziario e la trasmettono alla Commissione entro i primi due mesi dell'esercizio successivo.»

2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

Per Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

(1) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 37.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.